

Interventi urgenti in materia di finanza pubblica

di Daniele Fogli

Nel momento in cui viene scritto quest'articolo, è noto il testo del disegno di legge di iniziativa governativa "Interventi urgenti in materia di finanza pubblica" nella versione approvata dalla Camera, ora all'esame del Senato. Qualora venisse convertito nell'esatto testo ora noto si tratterebbe di un intervento legislativo di enorme interesse per il settore dei servizi pubblici locali in generale e di quello funebre e cimiteriale in particolare.

Pur riservandoci di tornare sull'argomento per gli opportuni approfondimenti, si ritiene di evidenziare già fin d'ora le novità di maggiore rilievo.

L'art. 10/5 del progetto di legge sancisce il principio per il quale la tariffa che costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici locali è determinata e adeguata ogni anno dai soggetti proprietari, attraverso contratti di programma di durata poliennale, nel rispetto del disciplinare e dello statuto conseguenti ai modelli organizzativi prescelti. Qualora i servizi siano gestiti da soggetti diversi dall'ente pubblico per effetto di particolari convenzioni e concessioni dell'ente o per effetto del modello organizzativo di società mista, la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce i servizi pubblici.

Si dispone, inoltre, che in caso di prezzi o tariffe amministrati, il "Comitato interministeriale prezzi o il Comitato provinciale prezzi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione del piano finanziario dell'investimento, verifichi l'eventuale presenza di fattori inflattivi che contrastino con gli indirizzi di politica economica generale".

Il comma 4 dell'art. 10 stabilisce un altro importante principio: "gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione.

I criteri per il calcolo della tariffa relativa ai servizi stessi sono i seguenti:

a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;

- b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito;
- c) l'entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio;
- d) l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato".

Secondo la lettera della norma il principio suesposto dovrebbe valere solo per gli interventi di cui all'art. 10 ed, in particolare, pertanto, per i servizi pubblici locali.

In caso di prezzi o tariffe amministrati, la sussistenza dei requisiti previsti per il calcolo e gli aumenti della tariffa è verificata sempre dal Comitato interministeriale prezzi o dal Comitato provinciale prezzi, entro lo stesso termine perentorio di trenta giorni, decorso il quale le tariffe dovrebbero ritenersi immediatamente applicabili da parte del soggetto gestore.

Altra novità di rilievo per il settore, che modifica in maniera sostanziale la disciplina prevista dall'art. 22 della legge 142/1990, concerne poi la gestione dei servizi pubblici da parte di società.

Si stabilisce, infatti, che la partecipazione degli enti locali a società che gestiscono servizi pubblici locali, possa essere anche minoritaria (art. 10/1).

E', inoltre, previsto che le società possano essere costituite, oltre che per l'esercizio di servizi pubblici, anche per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio stesso, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico che non rientrino, ai sensi della vigente normativa, nelle competenze istituzionali di altri enti.

Sono, infine, dettate regole peculiari per la scelta dei soci privati di tali società, idonee a garantire comunque il rispetto della normativa dell'evidenza pubblica per la realizzazione degli interventi.

Il Governo viene delegato a specificare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge, le modalità di evidenza pubblica sia per la scelta dei soci che per la eventuale collocazione delle azioni sul mercato.